

Estratto dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

“DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN CAMPANIA”

Art. 18

Interventi di urgenza e somma urgenza

1. In circostanze di urgenza, nonché di somma urgenza che non consentono alcun indugio, le stazioni appaltanti si attengono alle disposizioni statali vigenti, sia di carattere legislativo che regolamentare.
2. Nel rispetto di quanto prescritto al comma 1, le stazioni appaltanti, nell'eventualità di alluvioni, frane ed altre calamità, al fine di garantire l'incolumità pubblica, possono procedere d'urgenza ad appalti per il pronto soccorso, per la riparazione o il ripristino di opere idrauliche, di difesa del suolo e per la messa in sicurezza, tramite l'esperimento di procedura ristretta o negoziata sulla base di un verbale e di una perizia estimativa preliminare redatta dal responsabile del procedimento, il cui importo non è superiore a euro duecentomila. Il verbale riporta i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
3. Se l'evento di cui al comma 2 è tale da costituire grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla realizzazione immediata degli interventi necessari alla rimozione delle cause di pericolo tramite affidamento diretto, sulla base di un verbale di somma urgenza redatto ad opera del primo tecnico della stessa amministrazione giunto sul posto, che ne assume la responsabilità, per l'importo indispensabile per la sola immediata rimozione dello stato di accertato pregiudizio alla incolumità pubblica, anche se superiore al limite di euro duecentomila. Il costo dell'intervento è negoziato direttamente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, l'amministrazione può ingiungergli l'esecuzione dell'intervento, fatto salvo il diritto dell'affidatario di formulare riserva, da risolvere secondo la normativa vigente.
4. Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso di uno stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila.

Estratto dal Regolamento regionale n. 7 del 2010

“ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 27 FEBBRAIO 2007 - DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN CAMPANIA –“

Art. 15

Interventi regionali d'urgenza

(Art. 18 L.R. n. 3/07)

1. Nei casi di calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi, sulla scorta dell'informativa dell'Autorità competente ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Regione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge, affida gli appalti di lavori, servizi e forniture, sulla base di un verbale e di una perizia estimativa preliminare.
2. Il verbale di cui al comma 1, redatto dal tecnico accertatore, riportante i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per sanarlo, è rimesso senza indugio al dirigente competente, il quale, alla ricezione del verbale, provvede alla nomina del responsabile unico del procedimento.
3. Per prestazioni di importo fino a 100.000 euro, l'affidamento viene disposto con la procedura di cui all'art. 14, alla quale vengono invitati almeno cinque operatori economici tratti dall'elenco di cui all'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

4. Per prestazioni di importo superiore a 100.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento avviene di norma applicando la procedura ristretta semplificata di cui all'art. 21. Dette prestazioni d'urgenza costituiscono un capitolo specifico nell'ambito della programmazione regionale e, pertanto, sono inseriti nell'elenco annuale di cui all'art. 7 della Legge.
5. L'esecuzione della prestazione può aver luogo a mezzo di affidamento diretto ad una o più imprese, individuate dal responsabile del procedimento, per interventi di importo non superiore a 20.000 euro, per servizi e forniture, e a 40.000 euro, per lavori.
6. In entrambe le ipotesi di affidamento, di cui ai commi 3 e 4, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, secondo le vigenti norme in materia.
7. La perizia degli interventi a farsi è presentata al Settore competente per l'approvazione, per la copertura della spesa e per l'autorizzazione degli interventi.
8. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente del Settore competente, salvo che non ritenga di respingere la proposta, approva la perizia degli interventi entro il termine di giorni venti a decorrere dalla sua presentazione, ovvero la restituisce al responsabile del procedimento, impartendo le necessarie prescrizioni. In tal caso, il responsabile del procedimento provvede alla rielaborazione e ripresentazione della perizia nei successivi cinque giorni al medesimo dirigente, che provvede nei successivi dieci giorni.
9. L'inutile decorso dei termini di cui al comma 8, previsti per i provvedimenti del dirigente, equivale alla approvazione della perizia. Il dirigente del Settore competente provvede alla nomina di un nuovo responsabile del procedimento, qualora quello nominato non ottemperi nei termini previsti dal medesimo comma 8.
10. La perizia deve comprendere i seguenti elaborati:
- a) relazione generale;
 - b) relazione tecnica;
 - c) rilievi plano altimetrici, o analisi qualitative e quantitative;
 - d) elaborati grafici alle scale adeguate;
 - e) calcoli delle strutture e degli impianti;
 - f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - g) computo metrico estimativo;
 - h) piano di sicurezza e di coordinamento;
 - i) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza e delle somme a disposizione;
 - j) ogni altro elaborato ritenuto utile allo scopo.
11. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti specifici, i termini di cui al comma 8 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a trenta giorni. I termini medesimi possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990.
12. Gli importi di cui al presente articolo sono computati escludendo eventuali somme a disposizione.

Art. 16

Interventi regionali non programmabili di somma urgenza

(Art. 18 L.R. n. 3/07)

1. Nei casi di calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi, sulla scorta dell'informativa dell'Autorità competente ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Regione procede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge, all'esecuzione delle prestazioni

necessarie per la rimozione dei gravi ed imminenti pregiudizi ovvero dei pericoli all'incolumità pubblica, indipendentemente dalla previsione nella propria programmazione.

2. Gli interventi sono disposti dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si è recato per primo sul luogo, sulla base di un verbale che riporta i motivi dello stato di somma urgenza, le operazioni necessarie per rimuoverlo e le cause che lo hanno provocato.

3. Il tecnico procede contestualmente all'affidamento diretto dei lavori ad una o più imprese idonee, mediante sottoscrizione congiunta da parte del tecnico e dell'impresa affidataria del verbale di cui al comma 2, che reca anche l'indicazione sommaria dei lavori a farsi, l'importo di massima degli stessi e la misura percentuale concordata del ribasso da applicarsi alle categorie di lavoro che risulteranno dalla perizia dei lavori.

4. La perizia dei lavori è presentata, entro dieci giorni dalla sottoscrizione di cui al comma 3, al Settore competente per la relativa approvazione e per la copertura della spesa, a valere su uno specifico capitolo di bilancio del settore medesimo. La perizia deve considerarsi approvata, qualora nei cinque giorni successivi non sia intervenuto alcun provvedimento espresso del dirigente del settore competente.

5. Il dirigente del Settore può avocare a sé la redazione della perizia, o nominare altro responsabile del procedimento che vi provveda, dandone comunicazione all'impresa esecutrice ed indicando i nuovi termini.

6. Il contratto è redatto con i contenuti di cui all'art. 14, comma 10.

Art. 17

Disposizioni comuni agli interventi d'urgenza e di somma urgenza

(Art. 18 L.R. n. 3/07)

1. I principi desumibili dalle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici del territorio campano di cui all'art. 1, comma 2.

2. Per gli interventi di cui agli artt. 15 e 16, è fatto tassativo divieto di ogni forma di subaffidamento del contratto.

3. Ultimati e certificati gli interventi, il responsabile del procedimento cura la consegna formale delle opere realizzate al soggetto ordinariamente competente, mediante sottoscrizione di apposito processo verbale.